

Lavori di razionalizzazione delle misure di protezione e  
incremento dei livelli di sicurezza antincendio del  
Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco

CUP: C38I22000110002


**PROGETTO ESECUTIVO  
SCHEMA DI CONTRATTO**

Committente: ASST PAPA GIOVANNI XXIII - piazza OMS, 1 - 24127 Bergamo  
Direttore generale Dott. Francesco Locati

SC Gestione tecnico patrimoniale  
Il Responsabile Unico del Progetto ing. Matteo Persico

Pratica trattata da dr. Mauro Sertori  
Visto - procedere Direttore SC Gestione tecnico patrimoniale arch. Alessandro Frigeni  
Visto - procedere Direttore Dipartimento Tecnico dr. Enrico Gamba  
Visto - procedere Direttore Amministrativo dr. Gianluca Vecchi

**SCHEMA DI CONTRATTO**

N. Elaborato	Codice	File	Data	Revisione	Rif. Progetto
013G	SC	047-24_01 013G-SC	09/05/2024	01	047-24
<p>PROGETTISTA:</p> <p><b>ING. ROBERTO VILLA</b> Ordine Ingegneri di Bergamo n. 2734 Sede: Via Stezzano n. 87 - 24126 Bergamo Kilometro Rosso Innovation District / Edificio PIXEL – GATE 3 Piano 1 Unità 3.2 T.035/0744520 M.335/7057153 mail:rv@fireing.it - pec:roberto.villa@ingpec.eu PI. 02871500167 CF. VLL RRT 75B25 H509R</p>					

**SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI DI  
RAZIONALIZZAZIONE DELLE MISURE DI PROTEZIONE E  
INCREMENTO DEI LIVELLI DI SICUREZZA ANTINCENDIO  
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI BIANCO.**

Tra:

**l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII** con sede a  
Bergamo cap. 24127, Piazza O.M.S. n.1, Cod. Fisc. e Partita I.V.A.  
04114370168 rappresentata dal Responsabile Unico del Progetto Ing. Matteo  
Persico

e

**l'impresa** \_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_\_  
in \_\_\_\_\_, P.Iva \_\_\_\_\_ e C.F.  
\_\_\_\_\_ rappresentata da \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE:**

- ❖ il presente documento, redatto ai sensi dell'art. 32 dell'allegato I.7 del D.Lgs.  
n. 36 del 31.03.2023, precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra  
Stazione Appaltante e Appaltatore;
- ❖ nel seguito si intende per "Codice" il D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023;
- ❖ l'onere per i lavori in oggetto trova copertura finanziaria mediante  
l'autorizzazione n. 706 sub 1 dell'esercizio del bilancio corrente, finanziato  
con D.G.R. n. XI/6681 del 18/07/2022 "Programma regionale  
straordinario investimenti in sanità – determinazioni conseguenti alla  
deliberazione di giunta regionale n. XI/5970/2022 e stanziamento  
contributi – I provvedimento";
- ❖ al progetto è stato attribuito il codice unico di progetto CUP n.

C38I22000110002;

❖ all'appalto è stato attribuito il codice identificativo gara CIG n. \_\_\_\_\_;

❖ con determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'ing. Roberto Villa di Bergamo (BG). e contestualmente è stata indetta la procedura di affidamento dei lavori di razionalizzazione delle misure di protezione e incremento dei livelli di sicurezza antincendio del Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco;

❖ con determina n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'appalto in argomento è stato aggiudicato all'impresa \_\_\_\_\_ con sede in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_;

❖ nel seguito si intende per "Stazione Appaltante" l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII e per "Appaltatore" l'impresa \_\_\_\_\_.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

##### **Art. 1.**

Le Premesse formano parte integrante del presente contratto.

Ogni riferimento a clausole, ove non diversamente precisato, è fatto alle clausole del presente contratto.

##### **Art. 2.**

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori di razionalizzazione delle misure di protezione e incremento dei livelli di sicurezza antincendio del Presidio Ospedaliero di San Giovanni Bianco così come analiticamente descritti nel progetto esecutivo posto a base di gara. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di

cui al presente contratto, agli atti da questo richiamati e nel pieno rispetto delle regole tecniche di corretta esecuzione, in conformità alle disposizioni progettuali che regolano l'esecuzione delle predette attività.

L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua stipulazione ai sensi dell'art. 18 del Codice.

L'Appaltatore si impegna altresì, a suo completo onere e cura, senza alcuna variazione dell'importo contrattuale, ad attuare tutte le soluzioni organizzative proposte in sede di offerta dallo stesso Appaltatore.

L'Appaltatore prima dell'effettivo inizio dei lavori, dovrà effettuare tutti i rilievi e le analisi preliminari necessarie, senza che questo comporti alcuna richiesta economica alla Stazione Appaltante da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dichiara di aver preso visione del Codice Etico della Stazione Appaltante pubblicato sul sito della Stazione Appaltante, e di accettarne i contenuti, impegnandosi, altresì, ad adottare comportamenti conformi ai principi e valori etici in esso enunciati.

### **Art. 3.**

In relazione all'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo l'importo complessivo è stabilito in Euro \_\_\_\_\_ oltre Iva come per legge, di cui:

- Euro \_\_\_\_\_ per l'esecuzione dei lavori;
- Euro \_\_\_\_\_ per l'attuazione dei piani di sicurezza.

Il corrispettivo di cui al punto precedente è determinato a corpo e si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili ed in conformità al presente contratto, al capitolato speciale d'appalto agli atti di gara e nei limiti di compatibilità a tutti gli elaborati

del progetto esecutivo e a tutte le leggi e le normative vigenti in materia di lavori pubblici.

#### **Art. 4.**

Sono parte integrante del contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benché non allegati:

- il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (D.M. n. 145/2000) per le parti ancora in vigore;
- gli elaborati del progetto esecutivo posto a base di gara;
- gli elaborati della busta tecnica relativi alle soluzioni organizzative proposte in sede di offerta.

Il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. X/1751 del 17.06.2019, pubblicato sul sito aziendale [www.asst-pg23.it](http://www.asst-pg23.it), costituisce parte integrante del presente contratto.

#### **Art. 5.**

L'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto dovrà essere completata in **giorni 365 naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di inizio dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante il programma dei lavori, con le modalità previste dell'art. 32 comma 9 dell'allegato I.7 del Codice.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale netto, comunque complessivamente non superiore al dieci per cento. La penale non sarà applicata laddove fosse accertato il mancato completamento dei lavori per causa non imputabile

all'Appaltatore.

**Art. 6.**

Sono ammesse sospensioni e proroghe sul termine di esecuzione dei lavori secondo quanto previsto dal Codice.

**Art. 7.**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme vigenti in materia di appalti di lavori pubblici, sicurezza e quant'altro richiamato dal presente atto.

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i diritti del presente contratto, inerenti e conseguenti, ivi comprese le eventuali spese di bollo per gli atti relativi all'esecuzione dell'appalto, nonché le imposte e le tasse relative fino alla sua completa esecuzione.

Il direttore tecnico di cantiere è il \_\_\_\_\_, inoltre l'Appaltatore dovrà fornire il numero ed il nominativo dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere.

**Art. 8.**

La Stazione Appaltante corrisponderà l'anticipazione del prezzo con le modalità previste dall'art. 125 del Codice.

In relazione ai lavori di cui al precedente art. 2 all'Appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto sulla base di stati di avanzamento dei lavori redatti e liquidati dal direttore dei lavori, ogni qualvolta l'importo corrispondente ai lavori eseguiti abbia raggiunto l'ammontare minimo di Euro 200.000,00 (Euro duecentomila/00) al lordo del ribasso offerto in sede di gara e al netto dell'IVA.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, verranno liquidati in misura proporzionale congiuntamente ad ogni SAL.

In relazione ai pagamenti di ogni SAL, l'impresa emetterà la fattura relativamente alla quota dei lavori eseguiti e risultante dagli atti contabili emessi dal Direttore dei Lavori in occasione del corrispondente SAL.

La liquidazione della fattura avverrà secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, previa verifica della conformità della fattura al SAL.

Il saldo, unitamente allo svincolo delle ritenute di garanzia sarà corrisposto con le modalità e termini di cui all'art. 117 comma 9 del Codice e all'art. 27 dell'allegato II.14 del Codice.

L'Appaltatore si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., e - con la sottoscrizione del presente contratto - si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Ai fini di cui sopra, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati - anche se non in via esclusiva - al presente appalto, sui quali dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad esso relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione relativa al presente contratto, il Codice Unico di Progetto (C38I22000110002) e il Codice Identificativo di Gara (CIG: \_\_\_\_\_).

In caso di grave inadempimento all'obbligo, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, si determineranno le conseguenze di cui all'articolo 12 del presente contratto.

Al fine della tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'Appaltatore è obbligato a fornire gli estremi del conto corrente dedicato, nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto, pena la nullità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga ad inserire in tutti i contratti sottoscritti con i propri subappaltatori, subaffidatari e subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, nessuno escluso, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

#### **Art. 9.**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le eventuali tasse di registrazione, oneri inerenti e conseguenti.

L'Appaltatore ha costituito la garanzia fidejussoria definitiva, ai sensi della normativa vigente, con effetto fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, a garanzia della corretta e puntuale esecuzione dei lavori affidati dell'importo di € \_\_\_\_\_ costituita con polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ emessa il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_) ai sensi dell'articolo 117 del Codice.

Ai sensi dell'art. 117 comma 10 del Codice "l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione

totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori". Tale polizza assicurativa (C.A.R.) è stata costituita con polizza n. \_\_\_\_\_ emessa il \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ (\_\_\_). L'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto stesso e ha decorrenza dal giorno \_\_\_\_\_ al giorno \_\_\_\_\_.

#### **Art. 10.**

E' consentito il subappalto di parte dei lavori oggetto del presente contratto in base al contenuto dell'offerta e nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente. Il subappalto verrà disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 119 del Codice.

Per quanto riguarda le modificazioni soggettive che comportino cessioni di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'operatore economico contraente, si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 comma 1 del Codice.

#### **Art. 11.**

Il certificato di regolare esecuzione ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o le lavorazioni siano state eseguite a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il certificato di regolare esecuzione ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste; il certificato di regolare esecuzione comprende altresì tutte le

verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al certificato di regolare esecuzione.

Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

#### **Art. 12.**

Nei casi e secondo le modalità previste dal Codice la Stazione Appaltante procede con la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 122 del Codice.

Costituisce motivo di grave inadempimento legittimante la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del Codice la mancata attuazione delle soluzioni organizzative proposte in sede di offerta tecnica.

E' altresì fatto salvo il diritto di recesso della Stazione Appaltante secondo quanto previsto dall'art. 123 del Codice. L'attuazione del diritto di recesso è preceduta da formale comunicazione all'Appaltatore da effettuarsi con preavviso non inferiore a venti giorni.

Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, la Stazione Appaltante avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **Art. 13.**

Dopo l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione Appaltante, tramite la direzione lavori, senza alcun onere aggiuntivo al corrispettivo di contratto:

- i disegni finali di cantiere (cosiddetti "as-built") aggiornati e perfettamente corrispondenti alle opere realizzate; di tale documentazione dovranno

essere fornite due copie, di cui una su supporto informatico;

- per quanto riguarda gli impianti e le singole apparecchiature installate, la documentazione, in due copie di cui una su supporto informatico, perfettamente ordinata con indice analitico, riportante tutte le specifiche tecniche, i disegni, gli schemi e i manuali di istruzione, esercizio e manutenzione ed elenco delle parti di ricambio;
- le dichiarazioni di conformità degli impianti ai sensi del D.M. 37/2008 e ss.mm.ii.;
- tutta la documentazione di legge (dichiarazioni di produzione, certificati di corretta posa forniti dalle ditte installatrici, schede dei materiali utilizzati e relative dichiarazioni di conformità, ecc.);
- tutte le certificazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e nel piano di manutenzione dell'opera.

#### **Art. 14.**

Ai sensi del “regolamento aziendale in materia di cessione del crediti vantati verso l'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo” adottato con deliberazione n. 124 del 23.01.2020 non è consentita la cessione del credito.

#### **Art. 15.**

L'Appaltatore si impegna a mantenere la riservatezza relativamente ai dati trattati, nonché alle informazioni e ai documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente. L'Appaltatore e la Stazione Appaltante danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente atto, ai

sensi del regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

**Art. 16.**

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli art. 210 e 212 del Codice, tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno devolute esclusivamente al competente Foro di Bergamo. E' esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all'articolo 213 del Codice.

**Art. 17.**

L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 119 del Codice e dal comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal primo gennaio successivo al caricamento in piattaforma, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 33/2013, e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, ovvero fino alla conclusione del contratto principale. Decorso il periodo di pubblicazione i dati saranno integralmente rimossi e non conservati, salvo la eventuale conservazione per fini statistici e di ricerca, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l’Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella “norma di contratto T&T – Trasparenza e Tracciabilità”.

L’amministrazione, ai sensi del comma 9 dell’articolo 3 della Legge 136/2010, verificherà che nei contratti sottoscritti dall’Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T – Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Il presente atto viene debitamente firmato dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bergamo, \_\_\_\_\_

IL LEGALE

IL RESPONSABILE

RAPPRESENTANTE

UNICO DEL

DELL’APPALTATORE

PROGETTO

(\_\_\_\_\_)

(Ing. Matteo Persico)